

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 marzo 2020, n. 78
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL BAT di n.1 RSA di mantenimento disabili meno gravi tipo B di cui al R.R. n. 5 del 21/01/2019. Parere favorevole, a seguito dell'istanza di AIAS Onlus-Barletta per la struttura ammessa a finanziamento pubblico e denominata "Un raggio di sole" sita in Barletta, alla Via della Repubblica n. 1.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita' - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4: (...)

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

(...) continuano ad applicarsi

relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle

donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei Comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili” (pubblicato sul B.U.R.P. n.9 del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le comunità socio riabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)

D) i posti letto di Residenza socio sanitaria per disabili ex RR 4/2007 e smi, di comunità socio riabilitativa ex art 57 RR 4 del 2007 e smi e di centri diurni per disabili ex art 60 rr 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle Asp o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento (...).”

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 5/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

“1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).”.

Con nota trasmessa a mezzo pec in data 10/01/2020, e acquisita al protocollo di questo ente al Prot. N. AOO

183/1600 del 03/02/2020, il comune di Barletta (BT) presentava a questo Ente, a norma dell'art. 3, comma 3, lett. a) L. R. n. 9/2017, domanda per il rilascio del parere di compatibilità in seguito all'istanza di A.I.A.S. Onlus-Barletta con sede in Barletta (BT) Via Della Repubblica, 1 per la realizzazione di una RSA disabili denominata "Un raggio di Sole" e ubicata nel comune di Barletta al Viale della Repubblica n. 1, con dotazione di n. 10 posti letto, allegandovi la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale/o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR 4/2019 o disabili RR 5/2019;
- Convenzione per la concessione in diritto di superficie di suolo comunale stipulata in data 14/05/2008 tra il Comune di Barletta e l'Associazione Italiana per l'assistenza agli spastici ONLUS – Sezione di Barletta;
- Progetto assistenziale generale "Un raggio di sole – Comunità socio riabilitativa";
- Ordinativo di pagamento della somma di € 80.000,00 a favore dell'AIAS – Barletta – Liquidazione anticipazione per la realizzazione del progetto;
- Ordinativo di pagamento della somma di € 72.000 a favore dell'A.I.A.S. – Barletta Liquidazione anticipazione per la realizzazione del progetto;
- N. 2 elenco saldi e movimenti di conto corrente;
- Planimetria stato dei luoghi- area intervento (TAV 03); Planimetria stato di progetto- area di intervento (PROG 01); Planimetria arredata con spazio di manovra disabili (PROG_04); Impianto Idrico; Impianto di scarico; Impianto termico; Progetto impianto elettrico;
- SCIA del 29/01/2018 presentata per la realizzazione di manutenzione straordinaria sull'immobile sito alla Via della Repubblica n.1
- D.D. N. 245 DEL 26/07/2011 "P.O. FESR 2007-2013. ASSE 3.2. AZIONE 3.2.1 DEL GR N 791 DEL 26/04/2011. Avviso pubblico per la realizzazione di infrastrutture sociali e sociosanitarie in Puglia approvato con A.D. n. 190/2011 (burp N. 94/2011). Approvazione l'elenco progetti esaminabili;

Facendo seguito alla presentazione della predetta istanza, con nota prot. N. AOO 183 2528 del 18 febbraio 2020 lo scrivente servizio chiedeva alla Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle reti sociali, informazioni ai merito al finanziamento concesso all'A.I.A.S.

In risposta alla richiesta di chiarimenti la suddetta Sezione attestava con nota prot. N. AOO 146 -1400 del 03.03.2020 acquisita al nostro protocollo al n. AOO 183 3597 del 4.03.2020 ed avente ad oggetto "Avviso 2/2015 del 6/08/2015, per il finanziamento di strutture sociali per soggetti beneficiari privati (approvato con ad n. 368 del 6 agosto 2015) (...)" che "l'Associazione Italiana assistenza spastici, P.I. 05551700726, risulta ammessa a finanziamento con il progetto un "Raggio di sole", per il finanziamento di una comunità socio riabilitativa art 57 rr 4/2007".

Dalla documentazione trasmessa e da quella successivamente acquisita dalla sezione competente risulta, pertanto, che l'Associazione Italiana Assistenza Spastici AIAS, è stata ammessa a finanziamento a valere sull'Avviso 2/2015 con il progetto "Un raggio di sole", per il finanziamento di una comunità socio riabilitativa ex art 57 del RR 4/2007.

Tanto considerato, in merito alla documentazione allegata dall'istante, si precisa che la DD 26 luglio 2011,

n. 245 afferisce all'Avviso 3/2011 (Burp 94/2011), mentre l'istanza per autorizzazione alla realizzazione oggi presentata (allegato Rea 1) attiene, come verificato dalla nota di riscontro prot. N. AOO 146 -1400 DEL 03.03.2020 suddetta, al progetto presentato da AIAS a valere sull'Avviso 2/2015 (Titolo "Un raggio di sole" Art. 57 del r.r. 4/2007).

Per quanto sopra:

dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la pec del 10/01/2020 e acquisita al protocollo di questo ente al n. AOO183/1600 del 03/02/2020, nonché dalla nota prot. N. AOO146 1400 del 03.03.2020 acquisita dalla competente sezione risulta che l'ipotesi di specie ricade nel campo di applicazione dell'art 29 comma 7 della legge 9/2017 avendo l'AIAS ottenuto un finanziamento a valere sull'Avviso 2/2015 per la realizzazione della comunità socio riabilitativa di cui all'art 57 del RR 4/2007.

Considerato che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla SEZIONE 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 5/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento disabili gravi e non gravi o privi del sostegno familiare: (...).

1) "Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.

In riferimento alle strutture oggetto di disciplina da parte del R.R. n. 5/2019, l'art. 9 "DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO" prevede al comma 3, ultimo capoverso, che:

"Le strutture Comunità socio riabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono optare per la scelta di riconvertirsi in strutture sociosanitarie - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per persone disabili non gravi o privi del sostegno familiare. Diversamente, le strutture Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono mantenere l'autorizzazione al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007 e mantenere lo status di strutture socioassistenziali."

Il principio contemplato nel R.R. n. 5/2019 in riferimento alle Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 già autorizzate al funzionamento si applicherà anche alle seguenti strutture:

- *ai posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019. Queste ultime potranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B. In tal caso, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come nuovi nuclei di RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B. In alternativa, potranno mantenere lo status di strutture socioassistenziali e, pertanto, richiedere l'autorizzazione al funzionamento come una delle strutture socioassistenziali per disabili di cui al R.R. n. 4/2007; (...)*

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.

Nell'allegato A al paragrafo 2 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. D) R.R. n. 5/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO – RR 5/2019 – Requisiti per le ex Comunità socio riabilitative ex art 57 RR 4/2007 E smi è previsto specificatamente che:

“L'art. 12 del R.R. n. 5/2019, al paragrafo 12.4 prevede: “1. Le Comunità socio riabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai Comuni e dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come RSA disabili - nuclei di mantenimento per disabili gravi e nuclei di mantenimento per disabili non gravi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti disabili”.

Ai sensi del precedente articolo 12.4 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti:

- R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA disabili di cui all'art. 4 del R.R. n.5/2019
- R.R. 4/2007 e s.m.i. REQUISITI STRUTTURALI
 - art. 36 - requisiti comuni alle strutture
 - art. 57 - requisiti strutturali
- R.R. n. 5/2019 ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI
 - 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA disabili
 - 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA disabili
- R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
 - 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA disabili
 - 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA disabili
 - 7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare.”

Al paragrafo 8 – Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR 9/2017 e smi da parte delle strutture ammesse a finanziamento – in merito alle tipologie di finanziamento ammesso, si prevede che *“Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l'intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 - 9.11 del POR Puglia 2014-2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto /posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo (...).”*

Richiamato in particolare, l'art 57 del RR 4 /2007 nel quale si prevede esplicitamente che

“La Comunità può essere costituita da moduli destinati ad un massimo di 20 ospiti, più eventuali 2 posti per le urgenze. E' proponibile nel medesimo stabile la compresenza di più moduli abitativi fino ad un massimo di tre ().La comunità può essere costituita da più nuclei aventi ciascuno la capacità ricettiva di 5 ospiti per un massimo di 20 ospiti, più eventuali 2 posti per le emergenze. Ciascun modulo abitativo deve ospitare ospiti che presentino caratteristiche di omogeneità per macrotipologia di handicap e per classe di età.

La struttura è costituita da:

- camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio

complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;

· servizio igienico, attrezzato per la non autosufficienza, in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante;

· per le camere da letto doppie, la disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione “a castello”

· dotazione di condizionatore d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.

La struttura deve comprendere una sala pranzo e cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve, inoltre, essere dotata, per ogni piano, di un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il personale. Tutti i locali sono privi di barriere architettoniche ed adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza”

Per tutto quanto sopra rappresentato

Tenuto conto della nota prot. N. AOO 146 1400 del 03.03.2020 acquisita dalla Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali e della documentazione tecnica trasmessa dall'istante con pec del 10/01/2020 ed in particolare le Planimetrie riportanti la - Pianta stato di progetto e della Pianta arredata stato di progetto - in cui è indicata la ripartizione degli ambienti nonché la metratura totale delle singole camere aventi bagno comunicante.

Applicando i parametri di cui agli artt 9 comma 3, 12.4 del R.R. n. 5/2019, come esplicitati con D.G.R. n. 793/2019, sulla base dei quali i 10 posti letto di cui alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione presentata da A.I.A.S. Onlus-Barletta generano 1 nucleo da 10 p.l. di assistenza residenziale di TIPO B.

Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all'istanza presentata dalla A.I.A.S. Onlus-Barletta per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA disabili di cui al R.R. n. 5/2019 per un nucleo da n. 10 posti letto per disabili non gravi tipo B da realizzarsi nel Comune di Barletta alla Via Della Repubblica n. 1 denominata “Un raggio di Sole”,

con precisazione che:

- I. La A.I.A.S. Onlus-Barletta è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della Planimetria stato di progetto – Area di Intervento (PROG 01) e dalla Planimetria arredata con spazi di manovra disabili (Prog 04) presentate a questa Sezione in data 10/01/2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019 e DGR n. 793/2019;
- II. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta da A.I.A.S. Onlus-Barletta alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, oltre alla presenza dei requisiti prescritti per legge, anche che il finanziamento oggetto di ammissione sia stato, nelle more, erogato per l'intero importo e che non sia stato oggetto di revoca;
- III. lo standard di personale di cui all'art 7.3.2 del RR 5/2019, deve essere rapportato al numero dei posti previsti per il nucleo;
- IV. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal

ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle
Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria**

(Elena Memeo)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all'istanza presentata da A.I.A.S. Onlus-Barletta per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA disabili di cui al R.R. n. 5/2019 per un nucleo da n. 10 posti letto per disabili non

gravi tipo B da realizzarsi nel Comune di Barletta alla Via Della Repubblica n. 1 denominata "Un raggio di Sole"

- I. La A.I.A.S. Onlus-Barletta è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della Planimetria stato di progetto – Area di Intervento (PROG 01) e dalla Planimetria arredata con spazi di manovra disabili (Prog 04) presentate a questa Sezione in data 10/01/2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019 e DGR n. 793/2019;
 - II. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta da A.I.A.S. Onlus-Barletta alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, oltre alla presenza dei requisiti prescritti per legge, anche che il finanziamento oggetto di ammissione sia stato, nelle more, erogato per l'intero importo e che non sia stato oggetto di revoca;
 - III. lo standard di personale di cui all'art 7.3.2 del RR 5/2019, deve essere rapportato al numero dei posti previsti per il nucleo;
 - IV. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.
- di notificare il presente provvedimento:
 - a A.I.A.S. Onlus-Barletta;
 - al Sindaco del Comune di Barletta;
 - al Direttore Generale dell'ASL BT;
 - al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL BT;
 - al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Barletta;
 - al Direttore del SUAP Comune di Barletta.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)